

*Sentenza, Tribunale di Brescia, dott.ssa Maria Grazia Cassia*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grazia Cassia ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2013 promossa da:

**CLIENTE**

*ATTORE*

contro

**BANCA**

*CONVENUTA*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del quale la presente sentenza costituisce parte integrante.

**FATTO E DIRITTO**

- rilevato che il cliente espone di avere intrattenuto per alcuni anni il rapporto conto corrente n. omissis connesso ad alcuni rapporti di fido bancario, presso la banca;
- rilevato che l'attore, in riferimento ai suddetti, lamenta la mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di un tasso effettivo superiore al tasso soglia dettato dalla legge antiusura, invocando il controllo, da parte del giudice, dell'esatto dare-avere tra le parti contrattuali, lamentando la mala fede della controparte e lo squilibrio oggettivo delle prestazioni gravanti sulle parti, ritenendo scorretto il comportamento della banca che avrebbe colposamente compiuto una segnalazione presso la Centrale Rischi, col relativo discredito per la società attrice;
- rilevato che in forza di ciò l'attore domanda la ripetizione delle somme a suo dire illegittimamente percepite dall'azienda di credito, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
- rilevato che l'azienda di credito convenuta eccepisce in via preliminare la prescrizione delle pretese attoree, nonché l'infondatezza delle stesse, replicando punto per punto alle avverse doglianze e chiedendone il rigetto nel merito;
- rilevato che, concessi i termini istruttori ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione;
- rilevato che il rapporto di conto corrente per cui è causa è stato aperto nel 1985 ed estinto in data 06.04.04 (docc. 3 e 5, parte convenuta) e ritenuta pertanto la prescrizione limitatamente alle domande di

*Sentenza, Tribunale di Brescia, dott.ssa Maria Grazia Cassia*

risarcimento del danno formulate ex artt. 2043 e 2059 c.c., in quanto sono decorsi più di cinque anni dalla data della chiusura del rapporto, da considerarsi quale evento asseritamente lesivo dei diritti di parte attrice, ai sensi dell'art. 2947 c.c.;

- ritenuto, per contro, il rigetto dell'eccezione di prescrizione in relazione alle domande di ripetizione di indebito conseguente alla dedotta nullità di clausole anatocistiche, domande la cui prescrizione ordinaria decennale decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente, come stabilito autorevolmente da Cass. SS.UU. n. 24418/10;
- rilevato che parte attrice lamenta nelle sue difese, tra l'altro, *"che le clausole di capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti bancari stipulati prima del 22.4.00, qualunque sia la periodicità, sono invece sempre nulle per violazione di norma imperativa"*;
- rilevato che il conto corrente per cui è causa è stato aperto nel 1985 (doc. 3 parte convenuta) e chiuso in data 06.04.04 (doc. 5 parte convenuta), e che pertanto parte dei rapporti per cui è causa sono intercorsi al 22.04.00, e che, in particolare, risultano essere stati prodotti tre contratti di affidamento, rispettivamente risalenti al 1995, 1997, 1998, che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (gruppo doc. 4 parte convenuta);
- rilevato che la citata delibera CICR, che stabilisce le modalità di stipula di clausole anatocistiche valide, purché specificamente sottoscritte con la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, è stata emessa in esecuzione del D. Lgs. n. 342/99 che aveva previsto la legittimità delle clausole anatocistiche, estendendola anche a quelli antecedenti all'entrata in vigore di tale decreto;
- rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza 245/00, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega l'art. 25 del citato decreto che prevedeva la salvezza delle clausole anatocistiche stipulate anche anteriormente alla sua entrata in vigore;
- ritenuto, sul punto, che l'eliminazione *ex tunc* della conservazione degli effetti delle clausole stipulate anteriormente all'anno 2000, lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, esse non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell'articolo 1283 c.c., come da giurisprudenza minai costante sul punto;
- ritenuto che pertanto le clausole anatocistiche pattuite anteriormente al 2000 debbano ritenersi nulle;
- rilevato che peraltro, ed in particolare in materia di rapporto di conto corrente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire da tempo che l'azione di ripetizione di indebito non possa prescindere dall'avvenuto pagamento di somme con conseguente arricchimento patrimoniale della controparte, e che quindi l'azione di ripetizione presupponga, in presenza di chiusura del conto, l'esistenza di un saldo passivo per il correntista e l'avvenuto versamento da parte di quest'ultimo di somme volte a coprire detta passività, con pagamento altresì degli interessi anatocistici non dovuti (vedasi anche la fattispecie presa in considerazione da Cass. SSUU 24418/2010), non essendo pertanto percorribile l'azione in esame in presenza di saldo positivo o di saldo zero ed altresì in difetto di avvenuto pagamento del saldo negativo;
- rilevato che nel caso di specie detta circostanza non risulti nemmeno dedotta in giudizio, né parte attrice ha ritenuto di fornire i chiarimenti in proposito richiesti dal giudice all'udienza del 3.7.2014, limitandosi a riferire la circostanza che il conto corrente oggetto di causa era da tempo chiuso, senza peraltro precisare se con saldo negativo, limitandosi ad insistere per la rifusione delle somme indebitamente "trattenute" dalla banca (cfr. memoria integrativa del 14.10.2014);
- ritenuto pertanto che, non risultando nemmeno dedotta l'esistenza di un pagamento, la domanda, in parte qua, debba ritenersi infondata nel merito;

*Sentenza, Tribunale di Brescia, dott.ssa Maria Grazia Cassia*

- ritenuto che, quanto alle ulteriori doglianze, parte attrice deduca in termini generici la nullità di clausole e condizioni contrattuali senza neppure produrre in giudizio il contratto di conto corrente, che non risulta del pari essere stato visionato dall'esperto contabile, sicché gli assunti attorei risultano di fatto fondati sulla ricostruzione del rapporto effettuata sui soli prospetti scalari allegati alla suddetta relazione di parte, che non danno conto della natura e delle date delle singole movimentazioni ed operazioni;
- rilevato altresì che la perizia di parte propone criteri di rideterminazione delle poste attive e passive del conto corrente espressamente dichiarati difformi dalla formula espressa dalla Banca d'Italia al fine di esprimere il costo del finanziamento erogato (cfr. perizia prodotta dalla parte attrice);
- ritenuto, sul punto, che - a prescindere dal rilievo secondo cui il legislatore della legge n. 108/96 abbia inteso espressamente includere nell'indicatore sintetico convenzionale denominato come TEGM o TAEG una formula complessiva di calcolo di tutte le commissioni, oneri e spese varie - è indubbio che la fonte primaria, ossia la medesima l.n. 108/96, abbia demandato ad una fonte secondaria, e cioè al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, la verifica delle soglie d'usura categoria per categoria di operazioni, ed altresì il fatto che tale fonte secondaria riporta alla lettera quanto indicato nella rilevazione effettuata da soggetto qualificato di natura pubblica e con competenze tecniche specifiche (ovvero la Banca d'Italia), mediante una "delega a cascata", con la inevitabile conseguenza che ciò che rileva o non rileva ai fini dell'usura viene stabilito dal soggetto al quale è demandato il parere tecnico, ossia la Banca d'Italia;
- ritenuto che il decreto ministeriale che rileva i tassi medi ogni trimestre, richiamando le indicazioni riportate nelle istruzioni della Banca d'Italia, legittimi pienamente quale fonte normativa, sia pure di rango secondario, le scelte effettuate dalla suddetta e, di conseguenza, il comportamento delle aziende di credito ad esse conformi;
- ritenuto pertanto che i criteri posti dalla perizia ai fini del calcolo delle poste del conto corrente de quo non siano condivisibili;
- ritenuto infine che l'usura cd. soggettiva, così come le ulteriori prospettazioni attoree riguardanti le commissioni di massimo scoperto, risultino dedotte in termini oltremodo generici e sfornite di prova, come puntualmente rilevato dalla controparte, e che pertanto la prova dedotta mediante CTU si appalesi come meramente esplorativa;
- ritenuto che alla conclusione di cui sopra debba pervenirsi anche con riferimento alla dedotta nullità degli interessi ultralegali pattuiti, e cioè al fine della ripetizione dell'indebitto;
- rilevato che le deduzioni riguardanti la segnalazione dell'attore alla centrale rischi appaiono formulate genericamente, sfornite di alcun elemento di prova, nonché di qualsivoglia profilo attinente ad un'eventuale comportamento colposo dell'istituto di credito e ritenuto pertanto il rigetto della relativa domanda di risarcimento del danno;
- ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto di ogni pretesa attorea;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande attoree.

Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 500,00 per spese, € 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Brescia, 16/04/2015

**Il Giudice**

**Maria Grazia Cassia**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

**EX PARTE CREDITORIS**